



COMUNE DI BORGO CHIESE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 30.04.2026

La segretaria comunale
Fioroni Lara
(firmato digitalmente)

INDICE

TITOLO I – GENERALITA'

ART. 1 - PREMESSE

ART. 2 - USI DELL'ACQUA

ART. 3 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

TITOLO II – NORME TECNICHE

CAPO I - DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

ART. 4 - RETE DI DISTRIBUZIONE

ART. 5 - ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONI IMPIANTI

CAPO II - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONI D'UTENZA

ART. 6 - NORME TECNICHE RELATIVE ALLE DERIVAZIONI D'UTENZA

ART. 7 - DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE LA DERIVAZIONE D'UTENZA

ART. 8 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE
E MANUTENZIONE DELLE DERIVAZIONI D'UTENZA

ART. 9 - PERDITE, DANNI E RESPONSABILITA'

ART. 10 - VIGILANZA

ART. 11 - PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

CAPO III – APPARECCHI DI MISURA

ART. 12 - MISURAZIONE DELL'ACQUA

ART. 13 - APPARECCHI DI MISURA

ART. 14 - POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

ART. 15 - VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

ART. 16 - RIMOZIONE SOSTITUZIONE E SIGILLO DEI CONTATORI

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI E/O GUASTI

ART. 18 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

ART. 19 - MANUTENZIONE DEI CONTATORI

ART. 20 - DEROGHE

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

ART. 21 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E DIRITTO ALLA FORNITURA

ART. 22 - MODALITA' DI RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE DI UN NUOVO
ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE

ART. 23 - DIRITTO ALLA FORNITURA E CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

ART. 24 - IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

ART. 25 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

ART. 26 - TARIFFE E REGOLAMENTO

ART. 27 - SUBENTRO

ART. 28 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 29 - INTERRUZIONI DI SERVIZIO

ART. 30 - DISDETTA

ART. 31 - PRELIEVI E CONSUMI ABUSIVI

ART. 32 - RISOLUZIONE DEL DIRITTO DELLE FORNITURE

ART. 33 - DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

ART. 34 - FORNITURE PARTICOLARI

ART. 35 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

ART. 36 - FORNITURA STRAORDINARIA DA BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

ART. 37 - SERBATOI

ART. 38 - CONTATORE DI CONTROLLO NEL POZZETTO COMUNALE CON
PLURALITA' DI UTENZE PRIVATE

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 40 - SPESE VARIE

ART. 41 - NORME DI SICUREZZA

ART. 42 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SU UTENZE ED USI

ART. 43 - SANZIONI

ART. 44 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

ART. 45 - OBBLIGATORIETA'

ART. 46 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO DI COMUNE

ART. 47 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 48 - ABROGAZIONI

ALLEGATI

FACSIMILE POSA CONTATORE

TITOLO I – GENERALITA'

ART. 1 - PREMESSE

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è gestito dal Comune in economia.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente Regolamento.

ART. 2 - USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per i seguenti usi:

- **USO DOMESTICO:** diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa familiare e relative pertinenze.
- **USI NON DOMESTICI:** diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni diversi dall'uso domestico e precisamente:
- **Usi diversi:** si considera destinata ad usi diversi l'acqua utilizzata per tutti gli usi non domestici e non rientranti in altre tipologie individuate con il presente articolo.
- **Uso pubblico:** per edifici pubblici e ad uso pubblico come le scuole, le caserme, i centri sportivi ecc..
- **Uso abbeveramento bestiame:** fornitura specifica per abbeveramento del bestiame escluso l'allevamento o gli usi collegati o complementari (ad esempio lavaggio mezzi mungitura, pulizia locali destinati all'allevamento ecc.).
- **Uso irriguo senza scarico in fognatura:** fornitura specifica per innaffiamento orti, giardini o per cantieri edili o qualsiasi altro uso non domestico senza scarico in fognatura.
- **Uso bocche antincendio o idranti**
- **Uso fontane pubbliche**

Nel caso in cui il medesimo contatore rilevi l'acqua potabile fornita ad utenze appartenenti a usi diversi (uso promiscuo) si applica la tariffa riferita all'uso prevalente cui è destinato l'edificio.

ART. 3 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a. Le fontane pubbliche;
- b. Impianti di irrigazione per aiuole e giardini pubblici;
- c. Le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

È fatto divieto:

- Prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- Prelevare acqua dagli impianti di irrigazione di aiuole e giardini pubblici, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- Prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per uso antincendio o attività autorizzate.

Sono ammessi prelievi eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e/o manometta o faccia uso arbitrario degli impianti per uso pubblico è soggetto alle sanzioni previste dalla legge, dal presente regolamento ed al risarcimento dei danni causati.

TITOLO II – NORME TECNICHE

CAPO I - DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

ART. 4 - RETE DI DISTRIBUZIONE

La rete di distribuzione può essere pubblica o privata:

- Per **rete di distribuzione pubblica** detta anche “**rete principale**” si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza. La “rete principale” comprende anche i nodi costituiti da pozzetti oltre alle tubazioni di interconnessione tra i vari nodi; qualsiasi tubazione posata tra due pozzetti comunali realizzati dal Comune appartiene alla stessa.
- Per **rete di distribuzione privata** detta anche “**derivazione d’utenza – allaccio privato**” si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e l’utenza privata (questa compresa).

La “derivazione d’utenza” comprende inoltre qualsiasi ramale terminale che parte da un pozzetto pubblico appartenente alla rete principale e va a servire esclusivamente utenze private, anche in presenza di pozzetti intermedi realizzati da privati ed ad uso esclusivo privato.

Nel caso di reti di vecchia realizzazione ove non è presente il pozzetto intermedio la rete di distribuzione privata è da intendersi dall’unità immobiliare fino agli innesti degli allacci privati sulla tubazione principale.

ART. 5 - ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONI IMPIANTI

- **Rete principale**

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e mantenute a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

- **Derivazione d’utenza**

Il Comune fornisce gratuitamente il pozzetto e collettore.

- Le spese di manutenzione straordinaria puntuale in caso di guasti delle derivazioni d’utenza sono a totale carico del proprietario o per esso dell’utente, per quanto riguarda il tratto di suolo privato fino a ridosso della sua proprietà, indipendentemente da dove sia collocato il contatore.
Sono altresì a carico del privato i lavori idraulici che dovranno essere eseguiti obbligatoriamente da una ditta specializzata.
La manutenzione di tratto di tubazione su suolo pubblico rimane a carico del Comune.
- Nel caso di nuova realizzazione della derivazione d’utenze, ivi compresa la sostituzione delle tubazioni, le spese sono a carico del proprietario o, per esso, dell’utente fino al punto di allacciamento alla rete principale di distribuzione.

Sono altresì a carico del privato i lavori idraulici necessari per l'allaccio che dovranno essere eseguiti obbligatoriamente da una ditta specializzata.

- Nel caso di interventi da parte del Comune per il rifacimento dell'acquedotto comunale, le spese relative alle derivazioni d'utenza sono a totale carico del proprietario o, per esso, dell'utente, limitatamente al tratto su suolo privato fino al confine della proprietà.

Sono altresì a carico del privato i lavori idraulici che dovranno essere eseguiti obbligatoriamente da una ditta specializzata.

La manutenzione di tratto di tubazione su suolo pubblico rimane a carico del Comune.

CAPO II - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONI D'UTENZA

ART. 6 - NORME TECNICHE RELATIVE ALLE DERIVAZIONI D'UTENZA

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione della derivazione d'utenza, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e la regolarità degli allacciamenti e di provvedere alle eventuali opere di riparazione su suolo pubblico anche non adibito a strada nel caso in cui il privato non ottemperi alle prescrizioni del Comune. Le riparazioni dovranno avvenire entro tempi certi assegnati dal Comune nella raccomandata A.R. di segnalazione dell'inconveniente e trascorsi i termini il Comune

provvederà ad effettuare o far effettuare i lavori di riparazione con addebito all'utente degli oneri sostenuti e limitare l'erogazione dell'acqua all'utenza interessata.

ART. 7 - DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE LA DERIVAZIONE D'UTENZA

Non è consentito all'utente, né al proprietario o all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se fosse necessario effettuare dei lavori il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza sia stata modificata o i misuratori o i sigilli siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino nel rispetto del Regolamento Comunale vigente sulle prescrizioni tecniche riguardanti interventi di scavo su proprietà pubbliche o interessate da pubblico transito, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura, così come il pagamento delle spese conteggiate ad insindacabile giudizio del Comune.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, comporteranno la riduzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore.

Eventuali installazioni, concordate con il Comune (riduttori di pressione, impianti autoclave, ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

Le derivazioni d'utenza e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione e la manutenzione delle derivazioni d'utenza dall'allaccio con la rete principale e fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal presente Regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di limitare la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare la derivazione d'utenza e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuali depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori (valvola di sicurezza).

ART. 8 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE DERIVAZIONI D'UTENZA

Prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere ottenuta la relativa autorizzazione comunale.

Spetta al Comune determinare il diametro e il punto di derivazione della presa nonché l'ubicazione delle diramazioni fino all'impianto interno dell'edificio.

Il diametro non dovrà essere in ogni caso inferiore a $\frac{3}{4}$ di pollice.

L'utente si impegna ad eseguire le opere secondo le istruzioni impartite dall'ufficio tecnico.

Nelle derivazioni d'utenza l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a. Eseguire le opere in perfetta regola d'arte secondo le istruzioni che verranno impartite dall'ufficio tecnico comunale. Prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'ufficio tecnico comunale o dell'addetto incaricato;
- b. Arrecare il minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà privata;
- c. Richiedere, qualora necessaria, la concessione temporanea di suolo pubblico (ad esempio per deposito materiale di scarico, ecc.), con le modalità previste dal "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale";
- d. Provvedere al perfetto ripristino delle proprietà pubbliche;
- e. Chiedere l'ordinanza del Sindaco per l'eventuale chiusura della strada;
- f. Assumere ogni onere e responsabilità per danni che, a causa dei lavori di scavo dovessero venire arrecati ad impianti idrici, fognari, elettrici, ecc. di proprietà di terzi o del Comune;
- g. Le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- h. All'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore; quindi, non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- i. Nessuna tubazione della derivazione d'utenza potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione.
- j. Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- k. È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- l. È ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- m. Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- n. La derivazione d'utenza dovrà essere isolata elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- o. È vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento

- purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- p. Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.
 - q. Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
 - r. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche alla derivazione d'utenza se non la ritiene idonea per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di limitare l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
 - s. Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento, nonché hanno la diretta responsabilità del corretto dimensionamento delle tubazioni e degli apparecchi di derivazione d'utenza. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
 - t. Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento delle derivazioni d'utenza medesime.

ART. 9 - PERDITE, DANNI E RESPONSABILITÀ

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione della rete di distribuzione privata, sia esterna che interna al perimetro della proprietà privata.

- In caso di manomissioni o prelievi d'acqua da chiunque effettuati sulla rete di distribuzione privata, non sarà possibile chiedere al comune eventuali esenzioni o riduzioni dei consumi e rimane a carico del privato la responsabilità per eventuali danni che possano verificarsi a persone o cose a causa di deficienza dell'impianto.
- In caso in cui l'utente riscontri perdite sul proprio impianto dovrà immediatamente avvisare per iscritto l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Tributi. Qualora la riparazione del guasto su suolo privato sia effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione, il consumo da addebitare è determinato sulla base della media dei consumi degli ultimi cinque anni. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare il consumo, il tipo di contratto sia cambiato, oppure il consumo degli ultimi 5 anni sia pari a zero, saranno applicate le modalità di quantificazione del consumo previste dalle deliberazioni della G.P. nr. 17568 del 30.12.1996 successivamente modificata da deliberazione nr. 1125 del 20.05.2004.

Resta comunque salvo il diritto del comune di determinare il consumo da applicare in casi particolari.

La manutenzione di tratto di tubazione su suolo pubblico rimane a carico del Comune.

- Nel caso in cui si riscontrino perdite sugli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano autonomamente alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente con raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento. Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà direttamente o tramite ditta incaricata all'esecuzione delle riparazioni e le spese sostenute saranno fatturate in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.

Qualora la riparazione del guasto su suolo privato venga effettuata direttamente dall'utente entro 30 giorni dalla comunicazione, il consumo da addebitare è determinato sulla base della media dei consumi degli ultimi cinque anni.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare il consumo, il tipo di contratto sia cambiato, oppure il consumo degli ultimi 5 anni sia pari a zero, saranno applicate le modalità di quantificazione del consumo previste dalle deliberazioni della G.P. nr. 17568 del 30.12.1996 successivamente modificata da deliberazione nr. 1125 del 20.05.2004.

Resta comunque salvo il diritto del comune di determinare il consumo da applicare in casi particolari.

ART. 10 - VIGILANZA

Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti, o da personale incaricato dal Comune, in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della proprietà privata, anche allo scopo di accertare eventuali abusi, previo preavviso di almeno 5 giorni, comunicati al proprietario tramite raccomandata AR/ PEC o altra modalità certificabile.

I dipendenti comunali o il personale incaricato dal Comune, previo congruo preavviso a mezzo Raccomandata A/R, PEC, o altra comunicazione certificabile, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di ridurre al minimo la pressione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'allaccio, senza che ciò possa dar diritto a richieste di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Nel caso in cui un contribuente ritenga errata l'indicazione del contatore, il Comune dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

ART. 11 - PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione previo accordo con il Comune.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

Il Comune non sarà comunque ritenuto responsabile per danni a elementi della derivazione d'utenza legati alla mancanza d'acqua nella distribuzione.

CAPO III – APPARECCHI DI MISURA

ART. 12 - MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune, ma deve essere comunque garantita comunque un'autolettura annuale.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di impossibilità di procedere alla lettura del contatore collocato nella proprietà privata, di assenza dell'utente o nel caso in cui quest'ultimo non ottemperi nel termine prescritto all'autolettura, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando un consumo pari alla media dei consumi dei 5 anni precedenti o, in mancanza di tale possibilità, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi. In mancanza di letture, saranno applicate le modalità di quantificazione del consumo previste dalle deliberazioni della G.P. n. 17568 del 30.12.1996 e s.m..

Resta comunque salvo il diritto del Comune di determinare il consumo da applicare in casi particolari.

In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio, fatto salvo, in caso di recidiva, l'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento.

In caso di mancata autolettura per un periodo continuativo di tre anni, all'utente sarà applicata una sanzione pari a € 50,00.

Il Comune a sua discrezione ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

ART. 13 - APPARECCHI DI MISURA

I contatori sono forniti dal Comune e rimangono di proprietà comunale ed è sua facoltà cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

L'installazione di tutti i contatori può essere eseguita dal Comune o a cura del privato mediante tecnico abilitato e specializzato.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

ART. 14 - POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato di norma, sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico.

In mancanza dell'adeguamento della rete di distribuzione principale dell'acquedotto con predisposizione delle derivazioni di utenza, sia singole sia a pettine, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico, sono comunque possibili le derivazioni di utenza con l'installazione del contatore in:

- **Pozzetto contatore su proprietà privata:** i pozzetti contatore, di norma, dovranno essere muniti di chiusino di materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d'idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente per i pozzetti privati, il quale risponde di eventuali danni.

- **Locale contatore all'interno degli edifici privati:** il locale dove è posizionato il contatore deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

ART. 15 - VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale, sottoscritto dall'incaricato comunale, su modulo predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati, oltre ad altri dati, il numero di matricola del contatore ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere installati, rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati o da tecnico specializzato previa comunicazione al Comune. Solo nel caso di comprovate esigenze e su richiesta dell'interessato, è consentito derogare a quanto stabilito del presente articolo.

Contestualmente alla redazione del verbale, dovrà essere sottoscritto il contratto di fornitura del Servizio Idrico presso l'Ufficio Tributi.

ART. 16 - RIMOZIONE SOSTITUZIONE E SIGILLO DEI CONTATORI

All'atto della rimozione, sostituzione e posa sigilli del contatore, (per cessata utenza o sostituzione per guasto, ecc.) dovrà essere redatta e acquisita agli atti del Comune idonea

documentazione evidenziante le notizie necessarie per la corretta gestione tecnico/contabile dell'utenza nonché compilati appositi verbali su moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente, dagli incaricati comunali o dal tecnico abilitato designato dal privato.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI E/O GUASTI

Nel caso di guasti, funzionamento difettoso oppure arresto del contatore, l'utente ha il dovere di darne immediata comunicazione al Comune che, previa opportune verifiche, autorizzerà la sostituzione dello stesso.

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del contatore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che provvederà alla fornitura di un nuovo contatore. Nel caso in cui il guasto derivi da incuria e/o cattiva manutenzione da parte dell'utente, le spese della sostituzione del contatore, o parti di esso, saranno a suo carico. In caso di recidiva, è fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il guasto del misuratore sia imputabile all'utente.

Nel caso in cui il guasto sia imputabile alla normale usura dell'apparecchio (dopo circa 10 anni), la sostituzione è a carico del Comune. La valutazione del tipo di guasto spetta esclusivamente al Comune.

La quantificazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore viene effettuata sulla base del consumo di acqua erogata per il relativo periodo, utilizzando la media dei consumi dei 5 anni precedenti o, in mancanza di tale possibilità, in base alla media dei consumi più prossimi a quella di regolare funzionamento del contatore. Nel caso manchi ogni elemento di riferimento a consumi precedenti, il consumo è determinato nel rispetto della normativa vigente.

Nei casi di manomissione del contatore attribuibile all'utente, saranno applicate le sanzioni di cui al presente Regolamento ed i consumi saranno determinati dal Comune.

ART. 18 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

I contatori sono acquistati a spese del Comune e rimangono di proprietà del Comune.

Qualora l'utente effettui prelievo abusivo, ovvero senza aver effettuato l'installazione obbligatoria del misuratore consumi, è fatta salva l'applicazione della sanzione previste dal presente Regolamento.

L'utente dovrà installare a proprie spese dopo il contatore, idonea valvola di ritegno.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature, curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., PEC o altra comunicazione certificabile, alla riduzione della pressione ed è soggetta alle sanzioni di cui al presente Regolamento, salva ogni altra azione del Comune prevista dal presente Regolamento.

ART. 19 - MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, con esclusione di quelli posizionati nei pozzetti comunali, ed è responsabile della buona conservazione dello stesso; pertanto è tenuto ad adottare tutte le misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili.

ART. 20 - DEROGHE

È possibile derogare all'obbligo di contatore solo in caso di comprovata impossibilità tecnico/strutturale all'installazione.

Alle utenze sprovviste di contatore, nei casi previsti dal presente articolo, si applica la quantificazione dei consumi stabilita con delibera della Giunta Provinciale n. 17568 dd. 30.12.1996, come modificata con delibera n. 1125 dd. 20.05.2004 e seguenti modifiche.

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

ART. 21 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E DIRITTO ALLA FORNITURA

La fornitura di acqua è di norma effettuata continuativamente a deflusso libero, misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.

Salvo i casi previsti dagli articoli precedenti, sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

ART. 22 - MODALITA' DI RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare apposita richiesta al Comune.

Le domande di autorizzazione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, i dati catastali, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo del diametro del contatore.

Alla domanda deve essere allegata una planimetria in scala 1:200 da cui risultino:

- a. L'ubicazione dell'utenza;
- b. Il pozzetto di derivazione a cui allacciarsi;
- c. Il punto di installazione di un eventuale contatore aggiuntivo.

Il richiedente del servizio dovrà rispettare quanto disposto dall'art. 48 del D.P.R. 380/2001 per quanto riguarda l'erogazione di servizi pubblici.

Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile e/o del fondo, dovrà essere allegata alla domanda la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente convenzionati.

Se per servire l'utenza si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni.

ART. 23 - DIRITTO ALLA FORNITURA E CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

È fatto divieto realizzare allacciamenti alla rete di distribuzione pubblica senza la preventiva autorizzazione comunale.

La fornitura di acqua è di norma effettuata continuativamente a deflusso libero, misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa. Il Comune, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla somministrazione dell'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento.

Hanno diritto alla fornitura dell'acqua i proprietari degli immobili, gli affittuari e gli altri aventi idoneo titolo.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta al Comune affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.

Nell'evasione delle richieste di allacciamento è in ogni caso assicurata priorità alla somministrazione per uso potabile domestico.

Per ogni nuovo allacciamento alla rete idrica comunale, il richiedente è tenuto a versare al Comune il contributo di allacciamento, quale compartecipazione alla spesa per i lavori di manutenzione e controllo della rete di distribuzione pubblica pari a:

- a. 50,00 € per allacciamenti con diametro pari a $\frac{3}{4}$ ";
- b. 150,00 € per allacciamenti con diametro superiore a $\frac{3}{4}$ " fino ad 1";
- c. 350,00 € per allacciamenti con diametro superiore a 1" fino a 2";
- d. 500,00 € per allacciamenti con diametro superiore a 2".

Il Comune si riserva, previo idoneo avviso, per ragioni di ordine tecnico, guasti, o per sopperire a fabbisogni di emergenza, di diminuire la pressione o di sospendere l'erogazione dell'acqua. In tali casi gli utenti non potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

Il contributo di allacciamento citato nel presente articolo non è dovuto per il rifacimento di allacciamenti esistenti purché le dimensioni del tubo e la categoria di utilizzo rimangano invariate.

ART. 24 - IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore; ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti. È considerata utenza ogni unità immobiliare, ad esclusione di quelle costituenti pertinenza, servita dal servizio di acquedotto; costituisce utenza anche l'installazione di apposito misuratore dei consumi ad uso irriguo.

Per edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, saranno ammesse le seguenti alternative:

- a. Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all'amministratore del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di Legge;
- b. Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione del condominio, il Comune può ugualmente concedere la fornitura mediante una sola derivazione, stipulando un unico contratto intestato a uno dei proprietari, il quale risponderà solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

Solo oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico o economico, afferenti alla struttura servita (edificio) possono consentire, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico, l'installazione di un unico contatore a servizio di più utenze. In caso di un unico contatore a servizio di utenze miste (domestiche e non domestiche) si applica la tariffa riferita alla tipologia di fornitura prevalente.

ART. 25 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione dell'acqua avviene mediante la stipulazione di un contratto di fornitura. Eventuali condizioni speciali potranno essere stabilite di volta in volta nei singoli contratti, a discrezione dell'ufficio tributi.

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza, il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 26 - TARIFFE E REGOLAMENTO

La determinazione del sistema tariffario compresi gli adeguamenti periodici delle tariffe spetta all'organo comunale competente per legge ed è improntata alla copertura integrale dei costi del servizio fornito.

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente Regolamento da parte degli organi competenti, il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

ART. 27 - SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nella fornitura dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Nel caso di mancata comunicazione, qualora il Comune ne venga a conoscenza, il subentro d'ufficio è disposto esclusivamente qualora sia possibile accertare l'ultimo consumo.

ART. 28 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura.

La fattura deve contenere i consumi effettivamente letti, comunicati o desunti.

L'utente ha la facoltà di chiedere la rateizzazione del pagamento, che verrà concessa in base alle sue necessità mediante predisposizione di un piano di rientro concordato.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso d'interesse legale, nonché le spese per l'eventuale sollecito o accertamento esecutivo. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua, con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., PEC o altre modalità certificabili, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura, nel rispetto del Regolamento Comunale vigente sulle prescrizioni tecniche riguardanti interventi di scavo su proprietà pubbliche o interessate da pubblico transito.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo scritto agli uffici a ciò designati dal Comune. Le eventuali rettifiche saranno eseguite con separata bolletta di rimborso o di addebito.

ART. 29 - INTERRUZIONI DI SERVIZIO

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione, salvo casi d'urgenza.

ART. 30 - DISDETTA

L'utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile deve darne tempestiva comunicazione al Comune, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura. Le operazioni di chiusura e di eventuale successiva riapertura del servizio sono soggette al pagamento di un corrispettivo pari a € 10,00, a carico dell'utente.

In caso di subentro sarà compito del subentrante presentarsi agli uffici comunali per stipulare nuovo contratto di fornitura.

In ogni caso responsabile dell'utenza nei confronti dell'Ente gestore, a tutti gli effetti, viene individuato nell'intestatario del contratto di fornitura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

ART. 31 - PRELIEVI E CONSUMI ABUSIVI

È fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici per scopi diversi da quelli a cui sono adibiti; sono ammessi prelievi eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

In casi di necessità, il prelievo per uso antincendio è sempre consentito da tutti gli impianti pubblici. È fatto divieto di prelevare acqua tramite un impianto sprovvisto di contatore.

È vietata l'utilizzazione dell'acqua in mancanza di contratto di fornitura appositamente stipulato con l'ente gestore o per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura stesso, pena la sanzione prevista dal presente Regolamento. Inoltre, l'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

È vietato all'utente cedere a terzi l'acqua fornita dall'ente gestore, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

ART. 32 - RISOLUZIONE DEL DIRITTO DELLE FORNITURE

L'Amministrazione si riserva il diritto di limitare la fornitura dell'acqua all'utente, con preavviso di almeno 15 giorni, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o equipollente dando la possibilità al responsabile dell'utenza di esporre e comunicare eventuali ragioni a sua discolta, e salva ogni azione giudiziaria, nei seguenti casi:

- Mancata auto-lettura per tre volte consecutive del contatore collocato nella proprietà privata;
- Infrazioni al presente Regolamento.

Avvenuta la limitazione della fornitura l'utente non potrà ottenere la normale ripresa della stessa se non a seguito della regolarizzazione della situazione che ha portato alla limitazione ed alla successiva stipula di un nuovo contratto, secondo le procedure descritte dal presente Regolamento.

In caso di fallimento dell'utente e di non utilizzo dell'immobile, la fornitura è limitata ed il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse interessato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua, secondo la procedura di cui al presente Regolamento.

ART. 33 - DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per utenze provvisorie, esigenze di cantiere o esigenze particolari, è facoltà del Comune rifiutare, ridurre o sospendere in qualsiasi momento, ove si verificano particolari condizioni o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare, l'erogazione del servizio.

Analogamente il Comune, in caso di deficienza di disponibilità di acqua, dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore, potrà imporre ai consumi ed agli usi opportune limitazioni.

ART. 34 - FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

È comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

ART. 35 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio, viene stipulato apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi.

Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata. L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio oppure in occasione di manutenzione impianti, e, ove possibile, il consumo sarà misurato tramite contatore.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente in sede di determinazione delle tariffe.

ART. 36 - FORNITURA STRAORDINARIA DA BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità, può consentire l'utilizzo di bocche antincendio private per altri usi, con il consenso del proprietario.

ART. 37 - SERBATOI

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Per le nuove utenze non domestiche oppure temporanee, nel caso in cui il Comune lo ritenga necessario, dovrà essere realizzata una vasca di accumulo interrata adeguatamente dimensionata in base ai consumi presunti della nuova utenza.

ART. 38 - CONTATORE DI CONTROLLO NEL POZZETTO COMUNALE CON PLURALITA' DI UTENZE PRIVATE

Nel caso in cui, in un pozzetto comunale venga installato un contatore generale di controllo (di seguito "contatore di controllo") a servizio di più utenze private, lo stesso avrà la funzione di misurare il volume complessivo di acqua erogata alle utenze collegate. Il volume rilevato dal contatore di controllo sarà confrontato con la somma dei consumi registrati dai contatori individuali delle singole utenze private allacciate alla medesima derivazione. Qualora venga riscontrata una differenza positiva tra il consumo registrato dal contatore di controllo e la somma dei consumi risultanti dai contatori individuali, tale differenza sarà considerata consumo non attribuito, presumibilmente dovuto a dispersioni idriche, perdite occulte o malfunzionamenti della rete interna a valle del punto di consegna. In assenza di diversa individuazione della responsabilità tecnica della perdita, il volume eccedente è ripartito tra tutte le utenze private allacciate al medesimo pozzetto comunale in proporzione alla media dei consumi annui delle singole utenze. Qualora, a seguito di verifiche tecniche, venga individuata con certezza la responsabilità della perdita o della dispersione in capo a una o più utenze specifiche, l'intero maggior consumo accertato sarà posto a carico del soggetto o dei soggetti responsabili.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.

ART. 40 - SPESE VARIE

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A., ecc. relative, a trapassi, cessazioni o variazioni di qualsiasi natura, saranno a carico degli utenti interessati.

ART. 41 - NORME DI SICUREZZA

L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni, anche non indicate nel presente Regolamento, che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse della sicurezza pubblica.

Quando sospende l'uso dell'acqua l'utente deve chiudere accuratamente i rubinetti del contatore e degli apparecchi di utilizzazione. In particolare, egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni, secondo il presente regolamento.

ART. 42 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SU UTENZE ED USI

Solo nel caso non sia possibile procedere all'installazione di un misuratore d'acqua per ogni singola utenza e, di conseguenza, sia presente un unico contatore che rileva la quantità d'acqua per più unità, ogni unità fornita dal servizio idrico verrà computata come utenza a sé stante al fine dell'addebito dei costi fissi determinati dalla tariffa. Pertanto, in caso di derivazioni condominiali o multiple, la quota fissa scaturita dalla tariffa è moltiplicata per il numero delle unità abitative e non, fornite da servizio.

Ogni utente potrà installare all'interno del proprio impianto, previa autorizzazione da parte del Comune, un ulteriore contatore sulla stessa derivazione per la misurazione del volume di acqua destinato a scopi che non comportino l'uso di fognatura e depurazione (irrigazione orto, giardino, fornitura acqua piscina, raffreddamento frigoriferi, fontanelle private). I consumi relativi a tale ulteriore misurazione verranno stornati dai consumi indicati dal contatore domestico principale e computati come utenza distinta, esente da fognatura e depurazione.

In caso di un unico contatore a servizio di utenze miste (domestiche e non domestiche) si applica la tariffa riferita alla tipologia di fornitura prevalente.

ART. 43 - SANZIONI

Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o provinciali, per la violazione alle norme contenute nel presente

Regolamento si applica la sanzione amministrativa da €50,00 a € 500,00.

In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

- Mancata autolettura per tre anni consecutivi: € 50,00
- Infedele autolettura: € 100,00;
- Prelievo abusivo di acqua: € 500,00;
- Manomissione, spostamento, rimozione abusivi dell'apparecchio di misura € 500,00;

ART. 44 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura dell'acqua e in generale all'esecuzione del presente Regolamento è quello territorialmente competente.

ART. 45 - OBBLIGATORIETA'

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto stesso.

Le utenze sprovviste di contatore, con l'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno presentare domanda di fornitura su appositi moduli predisposti dal Comune. Gli utenti che non provvederanno a quanto innanzi, saranno diffidati ad adempiere a tale obbligo entro 15 giorni dal ricevimento di apposito avviso tramite Raccomandata A.R., PEC o altra comunicazione certificabile. Qualora suddetti termini decorrano infruttuosamente, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del servizio.

ART. 46 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO DI COMUNE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti in materia.

ART. 47 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme.

La modifica delle norme dei regolamenti richiamati nel presente Regolamento comporta l'automatica applicazione delle norme ad esse subentrate. Lo stesso automatismo vale per l'emanazione di nuove norme o l'abrogazione di quelle esistenti.

ART. 48 – ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere effetto i Regolamenti per il servizio dell'acquedotto degli ex Comuni di Cimego (approvato con delibera consiliare n. 29 dd. 28.10.2003 e successiva approvazione modifica al regolamento con delibera consiliare n. 44 dd. 11.12.2006), Brione (approvato con delibera consiliare n. 21 dd. 26.11.1998) e Condino (approvato con delibera consiliare n. 2 dd. 26.02.1999).

ALLEGATI

FACSIMILE POSA CONTATORE

Contatore acqua DN15-L=110
mod. ULTRAS

Valvola a passaggio totale, con spillo di tenuta e la sialla estraibile, cappelletto in ottone ottonato, SB-GRP, giulietine, FF

Valvola a sfera con valvola di ritegno nella sfera, FULLBALL-3P, a passaggio totale, con 2 strati PCP G1/2" e manete a G di capacità G3/4", F-sale con foriella in ottone rettificato squadata, FF (conforme a UNI EN 17177, tipo EG)

